



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 – C.A.P. 09030 Sardara - Tel. 070/934501 – P.I. 00570460923 C.F. 82000170926 - www.comune.sardara.vs.it

Ordinanza Sindacale n. 30 del 19/08/2022

OGGETTO: Adozione di misure di prevenzione e di controllo della West Nile Disease (Febbre del Nilo) e di altre malattie trasmesse da insetti vettori.

IL SINDACO

ACQUISITA la comunicazione del Servizio di Sanità Animale – ASL Medio Campidano ricevuta in data 19.08.2022 prot. n. 8507, con la quale viene confermata la circolazione del virus della West Nile Disease in uccelli rinvenuti nell'area provinciale di competenza della ASL Medio Campidano, in particolare nel Comune di Sardara;

ACQUISITA inoltre la correlata proposta del Servizio di Sanità Animale - ASL Medio Campidano, comprendente l'adozione di misure di prevenzione e di controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare della West Nile Disease;

PRECISATO che la West Nile Disease (Febbre del Nilo) è una malattia causata da un virus trasmesso dalle zanzare capace di causare forme asintomatiche, simil influenzali e, nei casi più gravi, di meningo-encefalite nell'uomo, negli uccelli (principali serbatoi del virus) e negli equidi;

Essendo una malattia trasmessa tramite le zanzare, che fungono da vettori del virus, si manifesta con un andamento per lo più stagionale, in particolare nel periodo estivo-autunnale coincidente con la massima attività dei suddetti insetti pungitori.

Differenti generi e specie di zanzare si infettano pungendo gli uccelli infetti (uccelli viremici) e trasmettono il virus con le successive punture ad altri uccelli. Le zanzare infette possono trasmettere il virus anche ad ospiti accidentali tra cui l'uomo e il cavallo fermo restando che i veri serbatoi del virus sono gli uccelli e le zanzare.

Allorché l'uomo e i cavalli sono interessati dall'infezione virale per il tramite delle zanzare infette, il ciclo evolutivo della malattia non riesce a perpetuarsi in quanto nei mammiferi il virus non raggiunge, nel sangue, concentrazioni sufficientemente elevate per infettare le zanzare vettori e trasmettere la malattia ad altri soggetti: per tale motivo sia l'uomo che i cavalli sono considerati "ospiti terminali dell'infezione" o anche "ospiti accidentali a fondo cieco epidemiologico", incapaci di trasmettere l'infezione ad altri uomini o ad altri cavalli (tranne nei casi di donazioni di sangue ed emocomponenti, organi, tessuti e cellule).

In altri termini, la zanzara *Culex pipiens*, il vettore principale del virus, non si infetta pungendo un essere umano o un cavallo portatori del virus, ma può trasmettere ad essi il virus solamente dopo averlo acquisito da uccelli infetti (serbatoio naturale del virus) nei quali si sviluppa una elevata e duratura viremia (virus nel sangue).

Nell'uomo l'infezione decorre senza alcun sintomo nell'80% circa dei casi, nel restante 20% circa si verifica una sintomatologia simil-influenzale, nota appunto come febbre di West Nile avente un decorso di circa una settimana caratterizzata da un periodo di incubazione di 2-14 giorni, con ipertemia, cefalea, dolori muscolari, possibili eruzioni cutanee e linfonodi ingrossati. In meno dell'1% dei casi, in particolare nei soggetti anziani o immunodepressi, la malattia si può manifestare come forma neuro-invasiva con sintomi neurologici: febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista, torpore, convulsioni, fino alla paralisi e al coma. Alcuni effetti neurologici possono essere permanenti. Nei casi più gravi il virus può causare un'encefalite letale).

Nei cavalli la gran parte dei casi decorre in forma asintomatica: è stato stimato che circa il 10% degli animali infetti sviluppa la forma clinica (simil influenzale e, in minor percentuale, la forma nervosa).

Il meno noto virus Usutu (USUV) è anch'esso capace di indurre sia mortalità significativa tra le popolazioni di alcune specie di uccelli sia sintomi neurologici nell'uomo. I due virus West Nile e USUTU condividono cicli di trasmissione simili ovvero si trasmettono tra uccelli nonché tra uccelli e mammiferi per il tramite di zanzare infette che fungono da vettori (soprattutto del genere *Culex*) pertanto è previsto un approccio congiunto per la prevenzione delle due infezioni.

CONSIDERATO che il territorio comunale è interessato da rilevanti infestazioni di zanzare;

CONSTATATO che gli interventi di disinfestazione attuati dal Centro anti-insetti della Provincia sulle strade ed altre aree pubbliche non risultano comunque sufficienti ad assicurare un adeguato controllo degli insetti vettori rappresentati dalle zanzare, i cui focolai di sviluppo larvale risultano localizzati nelle raccolte d'acqua stagnante anche in aree private quali balconi e terrazzi, giardini, orti, vivai, cantieri edili, depositi di attività agricole, artigianali, industriali e commerciali, ecc.

RAVVISATA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica mediante l'adozione di misure di prevenzione e controllo delle malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare, quali la West Nile Disease, Usutu, Chikungunya;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico, gli interventi principali per la prevenzione di queste malattie consistono nel potenziare l'informazione affinché le persone che vivono nell'area provinciale interessata da circolazione virale adottino le misure più idonee a ridurre il rischio di essere punte dalle zanzare e nell'attuazione di misure per la massima riduzione possibile della proliferazione delle zanzare attraverso la rimozione delle raccolte d'acqua stagnante che favoriscono i focolai di sviluppo delle larve delle zanzare nonché, in tutte le aree a maggior rischio sia pubbliche che private, mediante trattamenti larvicidi e, solo secondariamente, adulticidi;

VISTI il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 ed il Piano regionale integrato per la sorveglianza della West Nile Disease 2015 – 2018 approvato con Determinazione della Direzione Generale della Sanità Regione Sardegna n. 1511 del 28/11/2016;

VISTA la Legge Regionale 11 settembre 2020 n° 24, " Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.";

VISTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") e le successive modifiche e integrazioni;

RACCOMANDA

Ai cittadini di adottare le misure più idonee per ridurre il rischio delle punture di zanzare (in particolare nel periodo in corso):

- all'aperto, in particolare dal crepuscolo in poi, indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo (camicie a maniche lunghe, pantaloni o gonne lunghi e calze);
- all'aperto, utilizzare con moderazione repellenti cutanei per uso topico da spruzzare o spalmare sulle parti scoperte del corpo; è necessario, comunque, attenersi scrupolosamente alle norme indicate sui foglietti illustrativi dei prodotti repellenti, non utilizzarli sulle mucose o su regioni cutanee in presenza di lesioni e porre particolare attenzione al loro impiego sui bambini e donne in gravidanza e in allattamento;
- alloggiare in stanze dotate di zanzariere alle finestre ed alle porte d'ingresso avendo cura di controllare che queste siano integre e ben chiuse;
- nel solo caso di presenza di zanzare in ambienti interni, utilizzare spray a base di piretro o altri insetticidi per uso domestico con particolare attenzione alle specifiche istruzioni per l'uso;
- possono risultare utili per mantenere le zanzare lontane da aree di piccole dimensioni, spirali fumigene (zampironi, solo per uso esterno) o elettro-emanatori di insetticida (per interni, aerando bene i locali prima di soggiornarvi).

RACCOMANDA INOLTRE

Ai privati cittadini e ai responsabili di attività industriali, artigianali, commerciali, di coltivazione di piante e fiori specialmente se all'interno dell'area urbana o in aderenza ad essa (in particolare nel periodo in corso):

- di eseguire frequenti pulizie dell'acqua presente nelle caditoie ovvero in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ricorrendo, qualora non sia sufficiente la bonifica ambientale volta alla rimozione dei focolai di sviluppo delle larve di zanzare, al trattamento con prodotti di sicura efficacia larvicida secondo le indicazioni riportate nelle etichette; indipendentemente dalla periodicità prefissata, è comunque preferibile praticare un trattamento entro 7 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica (previa pulizia);
- di eseguire frequenti pulizie dell'acqua presente nei contenitori di piante e fiori o alla sostituzione dell'acqua con cadenza almeno settimanale e, qualora non sufficiente, al trattamento con prodotti larvicidi;
- di eseguire trattamenti di disinfestazione con larvicidi entro 7 giorni da ogni precipitazione atmosferica in tutte le raccolte di acqua stagnante che non possono essere bonificate o evitate e che favoriscono la proliferazione delle zanzare (raccolte idriche in contenitori o materiali vari stoccati all'aperto o qualunque altra raccolta d'acqua).

ORDINA

Che nel periodo in corso e sino al 31 dicembre:

Ai privati cittadini, ai responsabili di attività industriali, artigianali, commerciali, di coltivazione di piante e fiori specialmente se all'interno dell'area urbana o in aderenza ad essa:

- di non abbandonare neanche temporaneamente negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni, bottiglie, lattine,

bidoni, barattoli, sottovasi, ecc.) nei quali possa raccogliersi acqua piovana stagnante in quanto potenziale sede di sviluppo delle larve di zanzare;

- di procedere, ove si tratti di contenitori o serbatoi non abbandonati, alla loro chiusura mediante coperchi o teli e, qualora non sia possibile, favorire il regolare ricambio di acqua o lo svuotamento settimanale per evitare lo sviluppo dei focolai di larve di zanzare nelle acque stagnanti; se i contenitori e i serbatoi non sono in uso, procedere alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici o procedere allo svuotamento delle eventuali raccolte d'acqua con cadenza almeno settimanale;
- di svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o di evitare il ristagno di acqua;
- di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- di provvedere, in caso di attività di cantiere o in casi simili, alla sistemazione del suolo in modo da evitare raccolte di acque;
- di sistemare i materiali di diversa natura (pneumatici, materiali vari compresi i materiali di scarto o di risulta) in modo tale da evitare il formarsi di raccolte d'acqua, mediante il loro stoccaggio in locali coperti oppure all'aperto mediante utilizzo di apposite coperture; in caso di inevitabili raccolte idriche stagnanti, si dovrà procedere, se le condizioni lo consentono, al loro svuotamento con cadenza almeno settimanale;

A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree verdi pubbliche o private, in aggiunta alle suddette misure, è suggerito di effettuare trattamenti straordinari di disinfestazione mediante ditte specializzate previa valutazione del rischio, notificandone la decisione al Dipartimento di Prevenzione della ASL per eventuali successive verifiche.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione sul sito Internet del Comune al fine di garantire la divulgazione.

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- ASL Mediocampidano – Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria;
- Locale Comando di Polizia Municipale;
- Locale Stazione dei Carabinieri;
- Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- Provincia del Sud Sardegna.

AFFIDA

Alla Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL Mediocampidano, ognuno per le proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento

AVVISA

Che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa speciale di Sanità Pubblica Veterinaria.

La responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del luogo in cui le inadempienze saranno riscontrate;

I trasgressori della presente Ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 sino ad €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

INFORMA

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla data di notifica o notorietà del presente Provvedimento (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" e D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo") oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi").

Luogo, Sardara 19 agosto 2022

Per IL SINDACO
Giorgio Zucca
il Vice Sindaco
Dr. Roberto Caddeo
Firmato digitalmente